Gazzetta ufficiale L 156

dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno

20 giugno 2015

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

* Informazioni sulla firma del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Algeria, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Algeria sui principi generali della partecipazione dell'Algeria ai programmi dell'Unione

REGOLAMENTI

* Regolamento di esecuzione (UE) 2015/949 della Commissione, del 19 giugno 2015, che approva i controlli pre-esportazione eseguiti da alcuni paesi terzi su determinati alimenti riguardo alla presenza di alcune micotossine (1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/950 della Commissione, del 19 giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/953 della Commissione, del 19 giugno 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1º al 7 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina	17
DEC	CISIONI	
*	Decisione (UE) 2015/954 del Consiglio, del 16 giugno 2015, relativa alla concessione al sig. Jeppe Tranholm-Mikkelsen di un'autorizzazione di accesso alle informazioni classificate fino al livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET	19
*	Decisione (PESC) 2015/955 del Comitato politico e di sicurezza, del 16 giugno 2015, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione EUTM MALI/3/2014 (EUT MALI/2/2015)	20
*	Decisione (PESC) 2015/956 del Comitato politico e di sicurezza, del 17 giugno 2015, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/1/2015)	21
*	Decisione (PESC) 2015/957 del Comitato politico e di sicurezza, del 17 giugno 2015, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/2/2015)	23
*	Decisione (PESC) 2015/958 del Comitato politico e di sicurezza, del 17 giugno 2015, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED) (EUNAVFOR MED/1/2015)	24
*	Decisione (PESC) 2015/959 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli	25

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazioni sulla firma del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Algeria, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Algeria sui principi generali della partecipazione dell'Algeria ai programmi dell'Unione

Il suddetto protocollo tra l'Unione europea e l'Algeria è stato firmato a Bruxelles il 4 giugno 2015.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/949 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2015

che approva i controlli pre-esportazione eseguiti da alcuni paesi terzi su determinati alimenti riguardo alla presenza di alcune micotossine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA.

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) stabilisce i tenori massimi autorizzati di ocratossina A e di aflatossine negli alimenti. Possono essere commercializzati nel mercato dell'Unione solo gli alimenti che rispettano tale tenore massimo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 882/2004 impone agli Stati membri l'obbligo di assicurare che siano periodicamente effettuati controlli ufficiali, in base a una valutazione dei rischi e con una frequenza appropriata al conseguimento degli obiettivi del regolamento, fra cui quello di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali.
- L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che possono essere approvati controlli specifici pre-(3) esportazione effettuati da un paese terzo su mangimi e alimenti immediatamente prima della loro esportazione verso l'Unione europea al fine di verificare che i prodotti esportati soddisfino i requisiti dell'Unione.
- Tale approvazione può essere concessa a un paese terzo soltanto se un audit dell'Unione europea ha dimostrato (4) che i mangimi o gli alimenti esportati verso la stessa soddisfano i requisiti dell'Unione o altri requisiti equivalenti e che i controlli effettuati nel paese terzo prima dell'invio sono ritenuti sufficientemente efficaci ed efficienti da sostituire o ridurre i controlli documentali, d'identità e fisici stabiliti dalla normativa dell'Unione.
- Nell'aprile 2005 gli Stati Uniti d'America («gli Stati Uniti») hanno presentato alla Commissione una domanda per (5) ottenere l'approvazione dei controlli pre-esportazione eseguiti dalle autorità competenti degli Stati Uniti sulla contaminazione da aflatossine nelle arachidi destinate all'esportazione nell'Unione.
- (6) Dopo un audit effettuato dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV), l'approvazione dei controlli pre-esportazione intesi a garantire il rispetto dei tenori massimi di aflatossine stabiliti nel diritto dell'Unione è stata concessa con decisione 2008/47/CE della Commissione (3).
- L'8 ottobre 2007 il Canada ha presentato alla Commissione una domanda per ottenere l'approvazione dei (7) controlli pre-esportazione eseguiti dalle autorità competenti del Canada sul tenore di ocratossina A nel frumento (tenero e duro) e nella farina di frumento destinati all'esportazione nell'Unione europea.
- (8) La Commissione ha valutato nel dettaglio le informazioni trasmesse dalla Canadian Grain Commission, l'autorità competente canadese sotto la cui responsabilità sono effettuati i controlli pre-esportazione, e ha ritenuto le garanzie fornite soddisfacenti al fine di accettare la domanda per l'approvazione dei controlli pre-esportazione sul frumento e su alcuni tipi di prodotti derivati riguardo alla presenza di ocratossina A. L'approvazione dei controlli

⁽¹) GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1. (²) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei

prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
Decisione 2008/47/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che approva i controlli pre-esportazione effettuati dagli Stati Uniti d'America sulle arachidi e i prodotti derivati per quanto riguarda la presenza di aflatossine (GU L 11 del 15.1.2008, pag. 12).

pre-esportazione volti a garantire il rispetto dei tenori massimi di ocratossina A consentiti dalla normativa dell'Unione è stata pertanto concessa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2011 della Commissione (¹).

- (9) Il 21 novembre 2012 gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione una domanda per ottenere l'approvazione dei controlli pre-esportazione eseguiti dalle autorità competenti degli Stati Uniti sulla contaminazione da aflatossine nelle mandorle destinate all'esportazione nell'Unione europea.
- (10) Dopo un audit effettuato dall'UAV della Commissione e dopo aver valutato nel dettaglio le informazioni supplementari presentate dagli Stati Uniti, la Commissione ritiene le garanzie fornite soddisfacenti nonché sufficienti a giustificare l'approvazione dei controlli pre-esportazione. È perciò opportuno concedere l'approvazione di tali controlli pre-esportazionevolti a garantire il rispetto dei tenori massimi di aflatossine consentiti dalla normativa dell'Unione.
- (11) È opportuno che tutte le approvazioni dei controlli pre-esportazione effettuati da alcuni paesi terzi per quanto riguarda la presenza di micotossine negli alimenti vengano incluse in un unico regolamento, al fine di semplificare la normativa e garantire un approccio uniforme. Pertanto, la decisione 2008/47/CE e il regolamento (UE) n. 844/2011 andrebbero sostituiti e le norme contenute in tali atti andrebbero integrate nel presente regolamento di esecuzione. Tuttavia sono state introdotte alcune piccole modifiche per allineare le disposizioni riguardo alla frequenza dei controlli e per aggiornare le disposizioni al fine di rispecchiare eventuali modifiche dei codici NC.
- (12) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 gli Stati membri sono tenuti ad adeguare la frequenza dei controlli fisici sulle importazioni ai rischi associati ai diversi tipi di alimenti nonché a tener conto, fra l'altro, delle garanzie fornite dalle autorità competenti del paese terzo d'origine degli alimenti in questione. I controlli pre-esportazione sistematicamente effettuati sotto la responsabilità dell'autorità competente del paese terzo in conformità all'approvazione dell'Unione e a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 882/2004 offrono un livello di garanzia soddisfacente riguardo alla contaminazione da micotossine, consentendo pertanto agli Stati membri di diminuire la frequenza dei controlli fisici effettuati su tali merci
- (13) La bassa frequenza dei controlli stabilita nell'allegato del presente regolamento dovrebbe essere seguita dagli Stati membri che importano numerose partite dei prodotti alimentari interessati. Gli Stati membri che importano solo un numero limitato di partite dei prodotti alimentari interessati dovrebbero garantire una bassa frequenza dei controlli, senza dover rispettare la frequenza stabilita.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione dei controlli pre-esportazione

- 1. I controlli pre-esportazione effettuati in qualità di autorità competente dalla Canadian Grain Commission prima dell'esportazione nell'Unione per quanto riguarda l'ocratossina A nel frumento e nella farina di frumento elencati all'allegato I e prodotti nel territorio del Canada sono approvati.
- 2. Sono approvati i seguenti controlli pre-esportazione effettuati in qualità di autorità competente dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) prima dell'esportazione nell'Unione:
- a) controlli pre-esportazione riguardanti le aflatossine nelle arachidi elencate all'allegato I e prodotte sul territorio degli Stati Uniti;
- b) controlli pre-esportazione riguardanti le aflatossine nelle mandorle elencate all'allegato I e prodotte sul territorio degli Stati Uniti.

⁽¹) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2011 della Commissione, del 23 agosto 2011, che approva i controlli pre-esportazione del Canada sul frumento e la farina di frumento riguardo alla presenza di ocratossina A (GU L 218 del 24.8.2011, pag. 4).

20.6.2015

IT

Articolo 2

Documenti di accompagnamento e identificazione delle partite

- 1. Ogni partita di prodotti di cui all'articolo 1 è corredata di:
- a) una relazione indicante i risultati del campionamento e dell'analisi effettuati conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (¹) o in base a norme equivalenti ed eseguiti da un laboratorio abilitato a tale scopo dall'autorità competente;
- b) un certificato, come da modello di cui all'allegato II, compilato, firmato e attestato da un rappresentante dell'autorità competente; la validità del certificato è di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio.
- 2. Ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 è identificata da un codice riportato sulla relazione e sul certificato di cui al paragrafo 1. Ogni sacchetto singolo o altro tipo di imballaggio e ogni imballaggio costituito da più unità singole della partita è identificato dal medesimo codice.

Articolo 3

Frazionamento delle partite

Se una partita è frazionata, ogni frazione sarà corredata di una copia del certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), autenticato dalla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio è avvenuto il frazionamento, fino all'immissione in libera pratica.

Articolo 4

Controlli ufficiali

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, la frequenza dei controlli fisici effettuati dagli Stati membri sulle partite dei prodotti di cui all'articolo 1 e presentata in conformità all'articolo 2 è ridotta alla percentuale massima del numero di partite presentate stabilita all'allegato I.

Articolo 5

Abrogazione

La decisione 2008/47/CE e il regolamento di attuazione (UE) n. 844/2011 sono abrogati.

I riferimenti alla decisione e al regolamento di esecuzione abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽¹) Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2015

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Prodotti di cui all'articolo 1 e frequenza dei controlli fisici di cui all'articolo 4:

Alimento	Codice NC	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Micotossina	Frequenza dei controlli fisici (%) al momento dell'importazione
FrumentoFarina di frumento	- 1001 - 1101 00		Canada	Ocratossina A	< 1
 Arachidi con guscio Arachidi sgusciate Arachidi altrimenti preparate o conservate 	- 1202 41 00 - 1202 42 00 - 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Stati Uniti d'America	Aflatossine	< 1
— Mandorle con guscio— Mandorle sgusciate	- 0802 11 - 0802 12		Stati Uniti d'America	Aflatossine	< 1

Unione europea

Certificato per l'UE

ALLEGATO II

	I.1. Speditore			N. di rif. certi	ficato		1.2.a.
			I.3. Autorità centrale competente				
		Denominazione		I.4. Autorità locale competente			
	Indirizzo						
		Tel.					
Œ	1.5.	Destinatario	1.6.	Persona resi	oonsabile della	a partita nel	ľUF
artit	1.0.	Denominazione		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE			
IIIa p				Denominazione			
ive a		Indirizzo	Indirizzo				
relat		Codice postale		Codice posta	aie		
Parte I: Informazioni relative alla partita		Tel.		Tel.			
rma:	1.7.	Paese di origine Codice I.8.	1.9.	Paese di des	tinazione C	odice	I.10.
: Info		ISO			IS	SO .	
ırte							
g.	I.11.	Luogo di origine	1.12				
		Denominazione N. di riconoscimento					
	Indirizzo						
	I.13.	Luogo di carico	1.14	Data di parte	nza		
	I.15.	Mezzo di trasporto	1.16	Punto di imp	ortazione nell'	UE	
		Aereo ☐ Nave ☐					
		Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐	1.17.				
		Altro					
		Identificazione:					
		Riferimento del documento:					
	l.18.	Descrizione del prodotto			I.19. Codice	e del prodot	to (codice SA)
						120 6	
							Quantità
	I.21. Temperatura dei prodotti Ambiente □ Di frigorifero □ Cor I.23. Identificazione del container/numero del sigillo			: 		I.22. N	lumero di colli
				· L		124 T	ino di imballaggio
	1.23.	identificazione dei container/humero dei sigilio				1.24. 1	ïpo di imballaggio
	1.25.	Prodotti certificati per:				'	
		Consumo umano Mangime per	anim	ali 🗖	Trasformaz	zione ulterio	ore 🗆
	1.26.			I.27. Per impo	ortazione nell'	UE L	

1.28.	Identificazione dei prodotti	
	Numero del lotto	Tipo di trattamento

Λ⊏		

CONTROLLO PRE-ESPORTAZIONE

	II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di rif. certifica	ato	II.b.
		Ai sensi del regolamento di esecuzione (U	IE) 2015/949 della Cor	nmissione che annrova i cont	rolli nre esportazione
		effettuati dal			* *
		presenza di			•
zione		autorizzato della competente autorità di cu le merci descritte nella parte I del presente e trasportate ottemperando alle buone pra esportazione, ai sensi del regolamento di nell'Unione europea in un container che ot	certificato sono state p itiche d'igiene e che de i esecuzione (UE) 201	prodotte, selezionate, trattate, ette merci sono state sottopos 5/949 e garantisce che esse	manipolate, imballate te a un controllo pre-
Parte II: Certificazione		Da questa partita sono stati estratti ai fini c (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (denominazione del laboratorio). Si allega nonché tutti gli esiti.		(data) presso	·
	Not	te			
	II pr	resente certificato è valido per quattro mesi	a decorrere dalla data	del rilascio.	
	Par	te I:			
	_	Casella I.11.: Numero di riconoscimento: s	olo ove necessario.		
	_	Casella I.19.: usare il codice SA dell'OMD	o il codice NC appropria	ato.	
	_	Casella I.20.: Indicare il peso totale.			
	 Casella I.25.: per «trasformazione ulteriore» si intende «soggetto a selezione o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano». 				
	Ispe	ettore ufficiale			
		Nome e cognome (in stampatello):		Titolo e qualifica:	
		Data:		Firma:	
		Timbro:			

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/950 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (¹),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (²), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2015

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

$\label{eq:allegato} \textit{ALLEGATO}$ Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

		(EUR/100 kg
Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	141,5
	MK	69,6
	TR	82,4
	ZZ	97,8
0707 00 05	AL	13,4
	MK	36,2
	TR	121,6
	ZZ	57,1
0709 93 10	TR	115,9
	ZZ	115,9
0805 50 10	AR	123,8
	ВО	147,7
	BR	107,1
	ZA	159,2
	ZZ	134,5
0808 10 80	AR	132,6
	BR	101,5
	CL	135,7
	NZ	160,0
	US	148,9
	ZA	129,3
	ZZ	134,7
0809 10 00	TR	245,9
	ZZ	245,9
0809 29 00	TR	331,8
	ZZ	331,8

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/951 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2015

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1º al 7 giugno 2015 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di (1) prodotti del settore del pollame.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1º al 7 giugno 2015 per il sottoperiodo dal 1º luglio al 30 settembre 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).
- I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1º al 7 giugno 2015 per il sottoperiodo dal 1º luglio al 30 settembre 2015 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.
- (4)Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1º luglio al 30 settembre 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
- I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 533/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽¹) GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(²) Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (GUL 125 del 15.5.2007, pag. 9).
(³) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari

per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2015

Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1º luglio al 30 settembre 2015 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2015 (in kg)
09.4067	1,823607	_
09.4068	1,838235	_
09.4069	0,241254	_
09.4070	_	445 250

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/952 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2015

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1º al 7 giugno 2015 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione (1) di prodotti del settore del pollame.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1º al 7 giugno 2015 per il sottoperiodo dal 1º luglio al 30 settembre 2015 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1º al 7 giugno 2015 per il sottoperiodo dal 1º luglio al 30 settembre 2015 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.
- Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della (4)pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1º luglio al 30 settembre 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
- I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47).

(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2015

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1º luglio al 30 settembre 2015 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quanti- tativi disponibili per il sottoperiodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2015 (in kg)
09.4410	0,19459	_
09.4411	0,199125	_
09.4412	0,204709	_
09.4420	0,222125	_
09.4421	_	525 000
09.4422	0,223267	_

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/953 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2015

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1º al 7 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie dell'Ucraina.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1º al 7 giugno 2015 per il sottoperiodo dal 1º luglio al 30 settembre 2015 sono, per il contingente avente numero d'ordine 09.4273, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 per il sottoperiodo dal 1º luglio al 30 settembre 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2015

Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

^(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 37).

(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari

per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1º luglio al 30 settembre 2015 (in %)
09.4273	2,692219
09.4274	_

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/954 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2015

relativa alla concessione al sig. Jeppe Tranholm-Mikkelsen di un'autorizzazione di accesso alle informazioni classificate fino al livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

vista la decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (1), in particolare il paragrafo 18, lettera a), dell'allegato I,

vista la decisione 2013/811/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e che abroga la decisione 2011/444/UE (2),

vista la decisione (UE) 2015/654 del Consiglio, del 21 aprile 2015, che nomina il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea per il periodo dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2020 (3),

considerando quanto segue:

- Il 26 marzo 2015 la competente autorità di sicurezza nazionale danese ha fornito una garanzia positiva relativamente all'accesso, da parte del sig. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, alle informazioni classificate fino al livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.
- (2)A motivo del suo incarico e per esigenze di servizio, occorre autorizzare il sig. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN ad accedere alle informazioni classificate fino al livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET in possesso del Consiglio e del Consiglio europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- Al sig. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN è concessa, per l'esercizio del suo incarico, l'autorizzazione di accesso alle informazioni classificate fino al livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET in possesso del Consiglio e del Consiglio europeo.
- L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è valida per la durata dell'incarico per il quale è rilasciata e non può superare un periodo di cinque anni dalla decorrenza degli effetti della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1º luglio 2015.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al sig. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2015

Per il Consiglio Il presidente J. DŪKLAVS

⁽¹⁾ GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1.

⁽²) GUL 355 del 31.12.2013, pag. 91. (³) GUL 107 del 25.4.2015, pag. 74.

DECISIONE (PESC) 2015/955 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 16 giugno 2015

relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione EUTM MALI/3/2014 (EUT MALI/2/2015)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

IT

- Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS), a norma dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, ad adottare le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUTM Mali, comprese quelle relative alla nomina dei comandanti successivi della missione dell'UE.
- Il 9 ottobre 2014 il CPS ha adottato la decisione EUTM MALI /3/2014 (²) relativa alla nomina del generale di brigata Alfonso GARCÍA-VAQUERO PRADAL quale comandante della missione dell'UE per l'EUTM Mali.
- Il 17 marzo 2015 la Germania ha proposto la nomina del generale di brigata Franz Xaver PFRENGLE quale nuovo (3) comandante della missione dell'UE per l'EUTM Mali in sostituzione del generale di brigata Alfonso GARCÍA-VAQUERO PRADAL.
- Il Comitato militare dell'UE ha sostenuto tale proposta. (4)
- (5) La decisione EUTM MALI/3/2014 dovrebbe pertanto essere abrogata.
- (6)A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata Franz Xaver PFRENGLE è nominato comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM MALI) a decorrere dal 28 luglio 2015.

Articolo 2

La decisione EUTM MALI/3/2014 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 luglio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2015

Per il Comitato politico e di sicurezza Il presidente W. STEVENS

⁽¹) GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19. (²) Decisione EUTM MALI/3/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 9 ottobre 2014, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM MALI) (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 49).

DECISIONE (PESC) 2015/956 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 17 giugno 2015

relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/1/2015)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

IT

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (¹), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2014/486/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza («CPS») ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori (CdC) per la missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina).
- (2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 hanno stabilito i principi guida e le modalità per i contributi di Stati terzi alle missioni di polizia. Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato il documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE», che ha sviluppato ulteriormente le modalità per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni di gestione civile delle crisi, tra cui l'istituzione di un CdC.
- (3) Il CdC dovrebbe costituire la sede di discussione di tutti i problemi, in relazione alla gestione di EUAM Ucraina, con gli Stati terzi contributori. Il CPS, che esercita il controllo politico e la direzione strategica di EUAM Ucraina, dovrebbe tenere conto delle opinioni espresse dal CdC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Costituzione

- 1. È costituito un comitato dei contributori (CdC) per la missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina).
- 2. Il mandato del CdC è fissato nel documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE».

Articolo 2

Composizione

- 1. Il CdC è composto dai seguenti membri:
- rappresentanti di tutti gli Stati membri, e
- rappresentanti degli Stati terzi che partecipano alla missione e forniscono contributi.
- 2. Anche un rappresentante della Commissione europea può assistere alle riunioni del CdC.

Articolo 3

Informazioni dal capo della missione

Il CdC riceve regolarmente informazioni dal capo della missione.

⁽¹⁾ GUL 217 del 23.7.2014, pag. 42.

ΙT

Articolo 4

Presidente

La presidenza del CdC è esercitata dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o da un suo rappresentante.

Articolo 5

Riunioni

- 1. Le riunioni del CdC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.
- 2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CdC al CPS.

Articolo 6

Riservatezza

- 1. Conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (¹), le norme di sicurezza previste in tale decisione si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza.
- 2. Le deliberazioni del CdC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all'unanimità decida altrimenti.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2015

Per il comitato politico e di sicurezza Il presidente W. STEVENS

⁽¹) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

DECISIONE (PESC) 2015/957 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 17 giugno 2015

relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/2/2015)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (¹), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

IT

- (1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2014/486/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza («CPS») ad adottare le pertinenti decisioni sull'accettazione dei contributi alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) da parte degli Stati terzi.
- (2) Il comandante civile delle operazioni ha raccomandato che il CPS accetti i contributi proposti dal Canada e dal Regno di Norvegia a EUAM Ucraina e li consideri significativi.
- (3) Il Canada e il Regno di Norvegia dovrebbero essere esentati dai contributi finanziari al bilancio di EUAM Ucraina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributi di Stati terzi

- 1. Sono accettati e considerati significativi i contributi del Canada e del Regno di Norvegia alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina).
- 2. Il Canada e il Regno di Norvegia sono esentati dai contributi finanziari al bilancio di EUAM Ucraina.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2015

Per il comitato politico e di sicurezza Il presidente W. STEVENS

⁽¹⁾ GUL 217 del 23.7.2014, pag. 42.

DECISIONE (PESC) 2015/958 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 17 giugno 2015

relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED) (EUNAVFOR MED/1/2015)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED) (¹), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

IT

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/778, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'EUNAVFOR MED.
- (2) Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Andrea GUEGLIO comandante della forza dell'UE per EUNAVFOR MED.
- (3) Il comitato militare dell'UE appoggia tale raccomandazione.
- (4) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio Andrea GUEGLIO è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2015

Per il comitato politico e di sicurezza Il presidente W. STEVENS

 $[\]begin{tabular}{ll} \end{tabular} \begin{tabular}{ll} \end{tabular} (\begin{tabular}{ll} \end{tabular}) $ & GUL 122 \ del \ 19.5.2015, pag. \ 31. \end{tabular}$

DECISIONE (PESC) 2015/959 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2015

che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, considerando quanto segue:

- (1) Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC (1).
- (2) Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo ha concluso che non riconosce e continua a condannare l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa e rimarrà impegnato ad attuare pienamente la propria politica di non riconoscimento.
- (3) In base a un riesame della decisione 2014/386/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 23 giugno 2016.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/386/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 2014/386/CE il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 23 giugno 2016.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2015

Per il Consiglio Il presidente J. REIRS

⁽¹) Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).



